



COMUNE di PONTE DI LEGNO
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
I.M.U.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 22.12.2011, n. 214

Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

Legge 28.10.2013, n. 124

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Approvato

con deliberazione consiliare n. 14 dell' 11.05.2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Determinazione della base imponibile aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote
- Art. 6 - Abitazione principale, pertinenze e detrazioni
- Art. 7 - Abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari
- Art. 8 - Riduzioni d'imposta
- Art. 9 - Riduzioni di aliquota
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Denunce
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Differimento dei termini per i versamenti e dilazioni di pagamento
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Allegato "A" - elenco coefficienti rivalutazione rendite fabbricati e aliquote

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PONTE DI LEGNO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili, ed in ultimo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 224 (legge di stabilità dello Stato per l'anno 2013), nonché alle modifiche introdotte con la legge 28 ottobre 2013, n. 124, nonché alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 10 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità dello Stato per l'anno 2016).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del COMUNE di PONTE DI LEGNO , ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal piano urbanistico generale vigente nel tempo. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - *terreno agricolo*: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 3
Determinazione base imponibile aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati periodicamente dalla Giunta Comunale;
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il COMUNE di PONTE DI LEGNO determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili;
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel urbanistico generale dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo;
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4
Determinazione base imponibile dei fabbricati

1. La base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta sui fabbricati si ottiene applicando alla rendita catastale iscritta in catasto rivalutata del 5,00% (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662) i seguenti moltiplicatori :
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati nel gruppo catastale "B" e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nella categoria catastale D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" con esclusione della categoria D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
2. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, fermo l'obbligo della loro iscrizione nei modi e termini fissati dalla vigente normativa, si assume come base di partenza una "rendita catastale presunta" determinata per analogia alle categorie e classi catastali di fabbricati previste per la zona censuaria di Ponte di legno che ne determinano anche i relativi valori (per vani o superficie); a detto valore presunto, previa rivalutazione del 5,00%, andranno applicati i moltiplicatori di cui al precedente comma 1;

Art. 5
Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 istitutivo dell'imposta, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 380, lettere *a), f), g), h)* e *i)* l'aliquota ordinaria dell'imposta dovuta sugli immobili censiti nelle categorie catastali A, B e C, nonché sulle aree edificabili, ed interamente di competenza del Comune di Ponte di legno ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, viene fissata all'1,06% (uno virgola sei per cento), fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento;
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono esenti dall'imposta IMU.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D10), e calcolato ad aliquota di base dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è interamente riservato allo Stato.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, l'aliquota di base per la categoria catastale D come sopra determinata (con esclusione della categoria D10), viene aumentata di 0,30 punti percentuali limitatamente alle categorie catastali D1 e D5; il gettito derivante da tale maggiorazione rimane acquisito al bilancio comunale.

Art. 6
Abitazione principale, pertinenze e detrazioni

1. Ai sensi della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'abitazione principale e le relative pertinenze vengono escluse dall'assoggettamento all'imposta IMU ad eccezione delle abitazioni censite nella categoria catastale A1, A8 e A9.

L'aliquota IMU per le abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze viene confermata allo 0,2% (zero virgola due per cento). La detrazione è pari ad € 200,00.
2. In applicazione della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari;
 - unità immobiliare (una abitazione più due pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile nella quale dimorava abitualmente e che ha successivamente acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale beneficio si applica anche alla relativa pertinenza come precisato al successivo comma 2;
 - unica abitazione, oltre a due pertinenze della stessa, possedute da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate;
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e possono essere considerate tali nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle sopra citate categorie catastali;

Art. 7
Abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari

1. L'unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, si applicano l'aliquota dello 0,46% (zero virgola

quarantasei per cento) su una base imponibile ridotta del 50% della base imponibile a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo risieda nel Comune di Ponte di Legno;
- il soggetto passivo non possieda altre unità abitative, ad eccezione della propria abitazione principale e di quella concessa in comodato, su tutto il territorio nazionale;
- il contratto di comodato risulti registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Tale agevolazione si applica ad una sola abitazione / parente entro il primo grado.

In tutti i casi di concessione in comodato a parenti in linea retta di 1° grado (con esclusione ovviamente di quelli di cui al comma 1) e di 2° grado, si applica l'aliquota agevolata dello 0,46% senza alcuna detrazione o riduzione.

2. Le agevolazioni previste ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche a massimo tre pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito, con il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.

Art. 8 Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. Per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel

centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione può stabilire l'applicazione di un'aliquota ridotta fino allo 0,40 per cento. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6. Il Comune può applicare agevolazioni ai fabbricati di interesse storico artistico, ai sensi dell'articolo 3, della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 9 Riduzioni di aliquota

1. Con i poteri attribuiti dalla potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., l'aliquota ordinaria di cui al precedente articolo 5, comma 2, viene ridotta allo 0,46% (zero virgola quarantasei per cento) per le seguenti tipologie di fabbricati:
 - categoria catastale A/6 (abitazioni di tipo rurale);
 - categoria catastale A/11 (rifugi e baite caratteristiche di montagna);
 - categoria catastale B/1 (collegi, convitti e caserme);
 - categoria catastale B/2 (case di cura e ospedali);
 - categoria catastale B/4 (uffici pubblici);
 - categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - categoria catastale C/3 (laboratori e locali di deposito);
 - ulteriori residue pertinenze della propria abitazione principale indipendentemente dalla classificazione catastale nel numero massimo di 4 considerando in tale numero anche quelle già "conteggiate" al precedente articolo 7;

Art. 10 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. Ai fini del beneficio dell'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili posseduti da enti non commerciali, i fabbricati interessati devono soddisfare contemporaneamente tutti i tre seguenti requisiti:
 - devono essere per la loro natura catastale destinati "esclusivamente" alle attività indicate nella citata lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992;
 - devono essere posseduti dall'ente non commerciale;
 - devono essere utilizzati per le finalità di cui al presente articolo esclusivamente dallo stesso ente non commerciale possessore del fabbricato;I precedenti requisiti devono sussistere per l'intero periodo di imposta (nel senso che non sono consentiti usi per attività promiscue nemmeno per periodi inferiori al periodo di imposta);
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sempre che i medesimi immobili siano utilizzati dalle stesse organizzazioni al fine di perseguire gli scopi statutari;
4. I terreni agricoli ricadenti in territorio interamente montano (con delimitazione prevista dall'articolo 15 della legge 984/1977), se non edificabili, sono esenti dall'imposta;
5. Ai sensi dell'articolo 7, lettera h) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'esenzione di cui al precedente comma viene riconosciuta anche nel caso di terreni agricoli "edificabili" al verificarsi delle seguenti condizioni:

- persistenza sul fondo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghi coltura ed all'allevamento degli animali;
 - il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale con obbligo di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 (ex Scau, ora Inps, servizio previdenza agricola);
 - l'esenzione decade automaticamente al cessare anche di una sola delle precedenti condizioni;
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti competono limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni previste per le esenzioni stesse.

Art. 11 Denunce

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ma indirizzata ad altro comune la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta;

Art. 12 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 23/12/2000, n. 388 , per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (es. parti condominiali comuni, multiproprietà, ecc.) il versamento dell'imposta viene effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione il quale provvederà ad addebitare nel rendiconto annuale al singolo titolare del diritto la rispettiva quota d'imposta.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti esclusivamente utilizzando il modello di pagamento "delega F24", indicando distintamente le quote di imposta di competenza dello Stato e del Comune, individuate ognuna con il relativo codice tributo che sarà stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
4. L'imposta non è dovuta quando l'importo complessivo "annuo" (quota comunale sommata alla quota statale) dovuto dai singoli contribuenti è pari o inferiore ad € 5,00;
5. Nel caso di comproprietà ogni possessore deve provvedere autonomamente a versare la propria quota di imposta;
6. Per il periodo di possesso inferiore all'anno, l'imposta deve essere calcolata in dodicesimi, arrotondando al mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni (quindici) e tralasciando i periodi inferiori;
7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo;

Art. 13
Differimento dei termini per i versamenti e dilazioni di pagamento

1. L'Ufficio Tributi dell'Ente, su richiesta del contribuente, può concedere ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2001, una dilazione di pagamento dell'imposta, sanzioni ed interessi dovuti a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento, per i quali non sia stato instaurato contenzioso presso Commissioni Tributarie di qualsiasi grado, nei seguenti termini:
 - ❑ qualora l'importo complessivo per singola obbligazione sia pari o superiore ad € 500,00;
 - ❑ La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali posticipate per debiti fino ad € 5.000,00 ovvero di dodici rate trimestrali posticipate per debiti di importo superiore, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;
 - ❑ Qualora il debito complessivo oggetto della richiesta di dilazione di pagamento, sia superiore ad € 15.000,00 la dilazione stessa potrà essere concessa previa presentazione di garanzia a mezzo fidejussione bancaria della durata pari all'intero periodo dilazionato;
 - ❑ La dilazione di pagamento deve essere presentata prima della scadenza dell'atto di liquidazione e/o accertamento del debito e presuppone l'accettazione del debito nonché l'impegno formale del contribuente a non instaurare contenzioso tributario per la medesima obbligazione;
 - ❑ L'importo del debito da dilazionare sarà gravato di un tasso d'interesse fisso per l'intera durata della dilazione e corrispondente al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione della dilazione e calcolato sull'intero ammontare del debito;
 - ❑ In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente alla prima, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante riscossione coattiva con l'aggravio di ulteriori interessi, o prioritariamente, in caso di presentazione di garanzia, a mezzo escussione della fidejussione bancaria; a tal fine detta fidejussione bancaria dovrà espressamente prevedere tale ipotesi;

Art. 14
Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente;

Art. 15
Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi del Comune cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività;
4. Nell'attività di controllo non si darà luogo ad emissione di avvisi di liquidazione quando l'importo degli stessi, comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, sono pari od inferiore ad € 15,00 per singolo contribuente e periodo d'imposta;

Art. 16 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo;
3. Non si darà comunque corso a rimborsi di importo inferiore ad € 15,00 (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi) per singolo contribuente e per singolo periodo d'imposta
4. Inoltre non si darà seguito alle richieste di rimborso in pendenza di situazioni debitorie del contribuente nei confronti del Comune stesso e dello Stato (Erario); ai fini della verifica di posizioni debitorie del contribuente nei confronti dello Stato, l'ufficio comunale attiverà le verifiche previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 24.11.2006, n. 286.

Art. 17 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. La disposizione di cui al precedente capoverso si applica esclusivamente alla quota di imposta spettante al Comune e non anche, in mancanza di espresse indicazioni di legge in proposito, alla quota di competenza dello Stato;
3. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
 - non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente;
5. il rimborso potrà essere richiesto limitatamente a tre annualità di imposta precedenti l'anno in cui viene presentata la relativa domanda;

6. Nel caso l'area interessata ridiventi successivamente di nuovo edificabile il contribuente è tenuto a riversare l'imposta precedentemente rimborsata.

Art. 18
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale;

Art. 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'articolo 13 del D. L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21
Entrata in vigore

2. Il presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Comunale e del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 maggio 2016

Allegati:

- tabella aliquote IMU 2016;

Aliquote e coefficienti IMU dall' 01.01.2016

Immobili		Coeff. Molt.	ALIQUTA COMUNE (100%)	ALIQUTA STATO (100%)
Cat.	descrizione			
A 01	Abitazioni tipo signorile	160	1 , 06 %	
A 02	Abitazioni tipo civile	160	1 , 06 %	
A 03	Abitazioni tipo economico	160	1 , 06 %	
A 04	Abitazioni tipo popolare	160	1 , 06 %	
A 05	Abitazioni tipo ultrapopolare	160	1 , 06 %	
A 06	Abitazioni tipo rurale	160	0 , 46 %	
A 07	Abitazioni in villini	160	1 , 06 %	
A 08	Abitazioni in ville	160	1 , 06 %	
A 10	Uffici e studi privati	80	1 , 06 %	
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	0 , 46 %	
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi,	140	0 , 46 %	
B 02	Case di cura e ospedali	140	0 , 46 %	
B 04	Uffici pubblici	140	0 , 46 %	
C 01	Negozi e botteghe	55	0 , 46 %	
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	1 , 06 %	
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	0 , 46 %	
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	1 , 06 %	
D 01	Opifici	65	0 , 30 %	0 , 76 %
D 02	Alberghi e pensioni	65		0 , 76 %
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65		0 , 76 %
D 04	Case di cura e ospedali	65		0 , 76 %
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	0 , 30 %	0 , 76 %
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65		0 , 76 %
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65		0 , 76 %
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65		0 , 76 %
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65		